

BGer 2A.163/2005 vom 22. März 2005

Bundesgericht, 2005-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2A.163_2005

FR: TF 2A.163/2005 du 22 mars 2005

IT: TF 2A.163/2005 del 22 marzo 2005

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami).

E. 1.1

In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art.100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1). Indipendentemente dall'esistenza di un tale diritto, il rimedio in questione è comunque esperibile in relazione a decisioni di revoca di permessi (art. 101 lett. d OG). Rivolta contro la sentenza cantonale che conferma la revoca dei permessi di dimora rilasciati fino al 3 maggio 2005 ed inoltrata tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da persone legittimate ad agire (art. 103 lett. a OG), l'impugnativa è quindi, di principio, ammissibile.

E. 1.2

Il ricorso in esame è invece inammissibile nella misura in cui è chiesto l'annullamento della decisione di prima istanza, visto l'effetto devolutivo legato al ricorso di diritto amministrativo (DTF 125 II 29 consid. 1c).

E. 2.1

I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali - per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono manifestamente inesatti o incompleti - sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Le critiche rivolte all'accertamento di alcuni punti, che comunque sono irrilevanti in concreto, vanno quindi disattese. Nella fattispecie emerge dalla sentenza querelata - ciò che peraltro il ricorrente non contesta - che dal 1° luglio 2004 i coniugi A._____ vivono separati, ognuno organizzando autonomamente la propria vita. Orbene, riguardo a questa constatazione, il ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi di una ripresa della vita comune. In effetti, egli non ha presentato alcun elemento concreto che provi che vi sia un effettivo e reale ravvicinamento tra i consorti come anche non ha dato alcuna indicazione su cosa e quanto avrebbe intrapreso per concretizzare la sua pretesa speranza di riconciliarsi con sua moglie. In queste condizioni, non vi è nessun elemento agli atti che permette di ritenere che la separazione sia provvisoria, il ricorrente limitandosi a far menzione della sua intenzione di riprendere la vita coniugale interrotta. È quindi chiaro che non sussiste più né una vera e propria relazione sentimentale tra gli interessati né la volontà di entrambi i coniugi - al di là del semplice parlato - di una ripresa della vita comune. Di conseguenza, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che il ricorrente, abusando dei diritti

che gli derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiamava ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4).

E. 2.2

In queste circostanze, il fatto che il ricorrente sia stato costretto dalla consorte a lasciare il domicilio coniugale oppure la circostanza che egli si sia integrato ed abbia un lavoro non sono di rilievo ai fini del giudizio.

E. 2.3

Visto quanto precede, è quindi a ragione che la corte cantonale ha considerato che non era più adempiuta una condizione imposta all'atto di concessione del permesso di dimora del cui ricorrente: la revoca di detto permesso - per i pertinenti motivi esposti nella sentenza impugnata che vengono qui interamente condivisi - non disattende pertanto l' art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS ed è rispettosa del principio della proporzionalità. Il Tribunale federale non può invece - nel senso di un controllo dell'adeguatezza (opportunità, cfr. DTF 116 Ib 353 consid. 2b) della revoca contestata - sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello di cui dispone la competente autorità cantonale (cfr. DTF 125 II 521 consid. 2a, 105 consid. 2a e rispettivi riferimenti).

E. 2.4

Per quanto riguarda la figlia B.A._____, si deve considerare che ella era stata autorizzata a risiedere in Svizzera al solo scopo di poter stare vicino al padre. Con la revoca del permesso di dimora di quest'ultimo vengono pertanto a cadere le condizioni affinché ella possa continuare a soggiornare nel nostro Paese. Anche da questo punto di vista la decisione impugnata, ai cui pertinenti considerandi si rinvia, non presta dunque il fianco a nessuna critica.

E. 3

Infine, il ricorrente non può nemmeno appellarsi all' art. 8 CEDU , che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. Affinché tale norma sia applicabile occorre, secondo la prassi, che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esista una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 1b e riferimenti). Dal momento che, come osservato in precedenza, tali presupposti non sono in concreto adempiuti, il ricorrente non può quindi invocare detto disposto.

E. 4

Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi.

E. 5.1

Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG . Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 5.2

Poiché il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio va respinta (art. 152 OG). Ciò non impedisce comunque di tenere conto della situazione finanziaria modesta dei ricorrenti per determinare l'ammontare delle spese processuali a loro carico (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dei ricorrenti.

4.

Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale del migrazione.

Losanna, 22 marzo 2005

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.